



Castoreale, li 21.05.2018

**Ordinanza N° 11**

**OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI ANNO 2018.**

**IL SINDACO**

**Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi del Decreto Legislativo n. 1/2018  
(Codice della protezione civile).**

**Premesso** che la stagione estiva, comporta un alto pericolo d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**Accertato** che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione e di sterpaglie che, con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

**Ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendio;

**Preso atto** degli incendi verificatesi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale;

**Visto** il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773;

**Viste** le Leggi Regionali n° 16 del 06/04/1996 e n° 14 del 31/08/1998;

**Vista** la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**Visto** il D. L.vo n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Visto** il titolo III del D.to L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;

**Visto** l'art 255 del D.to L.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

**Vista** la L.R. del 14/04/2006 n° 14 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.";

**Considerato** che con l'entrata in vigore del D.lgs.vo 3 Dicembre 2010, n. 205 è stato modificato il D.lgs.vo 3 Aprile 2006, n. 152, riordinando la materia ambientale con il precipuo compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

**Considerato**, che l'art. 14, comma 8, della L. 11/08/2014 n° 116 introduce, all'art. 182 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'art 6-bis il quale considera normali pratiche agricole il raggruppamento e bruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco delle stesse. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, che ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art.34 della L.R. n. 16/96 e dell'articolo 3, comma 3, lett. c) della Legge 21 novembre 2000, n.353, viene fissato nel periodo **dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno**, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è vietata;

**Visto** che il Sindaco è Autorità Territoriale di Protezione Civile, secondo la definizione attribuita dal Codice della protezione civile, Decreto Legislativo n. 1/2018;

**Vista** la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n° 10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 -

Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale";

Vista la nota della Prefettura di Messina, Area V Protezione civile, difesa civile e coordinamento soccorso pubblico, del 18.05.2018 prot. n. 52620, pervenuta in data 21.05.2018 ed assunta agli atti con prot. n. 5022;

Visto l'art. 3, comma 1, della Legge 6 febbraio 2014, n. 6 che introduce l'art. 256-bis nel D.Lgs. vo 3 Aprile 2006, n. 152;

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

## **ORDINA**

- 1) Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
- 2) È fatto assoluto divieto di accendere fuochi dall'1 giugno al 30 settembre;
- 3) Dall'1 maggio al 31 maggio e dall'1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione ad Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
  - La combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti dalle zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalla ore 5,00 alle ore 9,00;
  - Dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  - Possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliera non superiore a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
  - È comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

## **AVVERTE**

### **Divieti nelle aree percorse dal fuoco.**

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- 1) Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- 3) Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti impostazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

### **Sanzioni per i trasgressori ai divieti.**

- 1) Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
- 2) Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00;
- 3) La trasgressione al divieto di realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con una

—  
sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della Legge 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

### **Condanne penali.**

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

### **Esecuzione dei lavori in danno.**

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

### **RICORDA**

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;  
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115)
- Corpo Forestale (Tel. 1515)
- Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 090-9746087 int. 5)
- Polizia Municipale (Tel. 090-9746087 int. 6)
- Carabinieri (Tel. 112)
- Polizia di Stato (Tel. 113)

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza venga portata a conoscenza anche: mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserendola nel sito ufficiale del Comune ([www.comune.castroreale.me.it](http://www.comune.castroreale.me.it)).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Messina, alla Stazione dei Carabinieri di Castroreale, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Messina, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, alla Provincia Regionale di Messina, al Servizio Provinciale di Messina del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comando di Polizia Municipale di Castroreale al Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Castroreale.

### **AVVERTE**

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c. 4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.



